



Direzione Contratti

Raccomandata A/R

Spett. le ,

Oggetto:

za pari a
località -.

identificato con il numero pratica ² Soggetto Responsabile
- Sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 4 maggio 2012 – Esclusione della rivalutazione ISTAT 2005 dal riconoscimento della tariffa incentivante - Avvio del procedimento per la rideterminazione della tariffa e recupero

Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito, GSE)

PREMESSO CHE

- il DM del 6 febbraio 2006 ha, come noto, apportato modifiche al DM 28 luglio 2005 recante i criteri e le modalità per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti solari fotovoltaici (cd. 1° Conto Energia);
- in particolare, per quanto qui interessa, l'art. 4, comma 1 del DM 6 febbraio 2006, sostituiva l'art. 6, comma 6 del DM 28 luglio 2005, disponendo che *"l'aggiornamento delle tariffe incentivanti di cui all'art. 5, comma 2, lett. b), all'art. 6, comma 2, lett. b), e all'art. 6, comma 3, lettera b) viene effettuato per ciascuno degli anni successivi al 2006 sulla base del tasso di variazione annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall'ISTAT"* e, inoltre, l'art. 8, comma 1 del medesimo decreto, disponeva che le modifiche o integrazioni apportate dall'articolo 4 e da altri articoli del DM 6 febbraio 2006, si applicassero alle domande inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore del DM 28 luglio 2005;

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

Via di Torino, 150 - Ministero dell'Economia e delle Finanze (D.P. n. 79/94) - Sede Legale: 00197 Roma, Via. Tiburtina 200 (s.c.a.) -
Pia. Imp. sc. 26/05/04 - P.I.S. n. 01034890961 - R.L.S. di Pubblica Istruzione n. 18/03/04 - Tel. Numero Verde 800 000 000 -
122 - 02 26001111 - Fax: 06 59001119 - E-mail: gse@www.gse.it - www.gse.it - Numero Verde 800 000 000



- sulla base della suddetta normativa, pertanto, veniva esclusa la possibilità dell'aggiornamento delle tariffe incentivanti di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) per tutte le domande inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 28 luglio 2005;
- le richiamate disposizioni del DM 6 febbraio 2006 sono state impugnate davanti al TAR Lombardia;
- con le sentenze nn. 2125 e 2126 del 10 novembre 2006 il TAR annullava l'articolo 8 del DM 6 febbraio 2006 nella parte in cui prevedeva che l'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto si applicasse a tutti coloro che avevano già inoltrato la domanda di ammissione successivamente alla data di entrata in vigore del DM 28 luglio 2005;
- nelle more della definizione del suddetto contenzioso, nel dare attuazione alla sentenza del TAR immediatamente esecutiva, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. estendeva anche ai soggetti che avevano inoltrato domanda di ammissione ai benefici del primo conto energia, entro il 14 febbraio del 2006 (data di entrata in vigore del DM del 6 febbraio 2006), l'efficacia delle sentenze del TAR Lombardia, pur non avendo gli stessi proposto ricorso giurisdizionale e subordinando agli esiti del contenzioso di secondo grado le successive azioni di recupero degli incentivi eventualmente erogati, comprensivi dell'aggiornamento ISTAT, vista la provvisorietà degli effetti di tale estensione;
- il giudizio di appello veniva deferito, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del c.p.a., all'esame dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato;
- a seguito di tale remissione, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, analizzati i presupposti normativi di riferimento della vicenda oggetto di remissione, ha statuito che: *“può ragionevolmente concludersi che l'art. 6 (del DM 28 luglio 2005 come sostituito dall'art. 4, comma 1) del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, non faccia altro che esplicitare e chiarire una delle possibili interpretazioni della norma e per di più l'interpretazione più coerente –*

come si è detto – con il dettato del decreto legislativo. Ne consegue che con tale decreto è stata data l'interpretazione autentica del testo del detto comma del DM del 2005, nel momento in cui è precisato che l'aggiornamento delle tariffe per gli impianti di cui alla lettera b) "viene effettuato per ciascuno degli anni successivi al 2006", essendo altresì convergente con ciò l'ulteriore previsione di cui all'art. 8, comma 1, dello stesso DM, per il quale la suddetta modifica si applica "alle domande inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. 28 luglio 2005". Tale soluzione, peraltro, è la più favorevole per gli operatori tra quelle consentite dall'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387: il vincolo del carattere decrescente della tariffa viene infatti assicurato mantenendola fissa a livello nominale e lasciandola decrescente solo in termini reali".

CONSIDERATO CHE

- l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha, quindi, escluso che l'art. 4, comma 1 del DM del 6 febbraio 2006 abbia violato sia il principio d'irretroattività delle norme di legge, essendo norma interpretativa, sia il principio del legittimo affidamento;
- la successiva sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 3990 del 30 luglio 2013, conformandosi a quanto stabilito dall'Adunanza plenaria richiamata ha ribadito i predetti principi;
- l'art. 6, del DM 28 luglio 2005 come sostituito dall'art. 4, comma 1, del DM 6 febbraio 2006, deve, pertanto, applicarsi nei confronti di tutti gli operatori del settore nel senso di escludere la possibilità di adeguamento delle tariffe al tasso di inflazione rilevato dall'ISTAT;
- all'impianto identificato dalla pratica n. [REDACTED] erano stati estesi, in via provvisoria, gli effetti delle sentenze nn. 2125 e 2126 del 10 novembre 2006 del TAR Lombardia, con conseguente temporanea attribuzione di una tariffa aggiornata mediante la rivalutazione ISTAT prevista nel citato DM 28 luglio 2005;
- con comunicato del 26 marzo 2013 il GSE rendeva già noto che non avrebbe proceduto per il futuro all'adeguamento ISTAT per le tariffe del suddetto decreto;

- esigenze di razionalità ed omogeneità dell'applicazione, già perseguite con l'estensione degli effetti delle sentenze di primo grado, impongono ora che si dia seguito a quanto stabilito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza del 4 maggio 2012, n. 9, avente valenza di per sé generale, nonché dalla successiva conforme sentenza del Consiglio di Stato n. 3990 del 2013, determinando la tariffa da riconoscere ai sensi della Convenzione n. _____, al netto delle maggiorazioni relative alla suddetta rivalutazione ISTAT e, contestualmente, quantificare le eventuali corrispondenti somme che dovranno essere recuperate dalla scrivente società, anche a valere sul residuo periodo di incentivazione;
- sussiste l'interesse del GSE, e quindi del Sistema Elettrico, ad avviare l'azione di recupero, in considerazione: a) dell'erogazione di importi risultanti non dovuti a seguito di quanto stabilito dalle richiamate sentenze del Consiglio di Stato; b) della provvisorietà dell'estensione degli effetti delle sentenze di primo grado sopracitate, peraltro palesata agli operatori del settore dal GSE nel comunicato del 26 gennaio 2009 richiamato; c) della disparità di trattamento che si produrrebbe nei confronti di coloro che hanno proposto, soccombendovi, il giudizio definito dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 9 del 2012 e verso i quali detta pronuncia fa, dunque stato, essendo passata in giudicato;

RILEVATO CHE

all'impianto in oggetto, identificato dalla pratica n. _____

- la tariffa spettante è quella originariamente prevista nella convenzione n. _____ del _____ (data di stipula della convenzione) pari a 0,445 €/kWh¹;
- per effetto dell'adeguamento ISTAT, non dovuto alla luce delle richiamate sentenze del Consiglio di Stato, ad oggi la tariffa incentivante applicata risulta pari a 0,5091 €/kWh.

¹ Fatto salvo quanto previsto dalla Legge 116/2014, di conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, circa le modalità operative relative all'erogazione delle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti solari fotovoltaici riconosciute in base all'art.7 del D.Lgs. 387/2003 e all'art. 25, comma 10, del D.Lgs. 28/2011.



Tutto quanto premesso, considerato e rilevato il GSE

COMUNICA

al Soggetto Responsabile [redacted] dell'impianto identificato dalla pratica n. [redacted], ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 241/90, l'apertura del procedimento in oggetto, che si chiuderà entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione, al fine di ripristinare la tariffa originaria e quantificare le eventuali somme che dovranno essere recuperate dalla scrivente società, eventualmente mediante un piano di rientro o compensazione con modalità da definirsi con separato atto, anche a valere sulle future erogazioni degli incentivi, per gli effetti della sentenza 4 maggio 2012 n. 9 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Con riferimento al procedimento avviato con la presente si informa che:

- possono essere presentate memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento entro 10 giorni dal ricevimento della presente, via posta elettronica certificata all'indirizzo istat@pec.gse.it, o in alternativa all'indirizzo ISTAT@gse.it o al numero di fax 06 80114392, avendo cura di indicare nell'oggetto la dicitura – numero pratica [redacted] – Soggetto Responsabile
- l'Ufficio e la persona responsabile del procedimento sono: Direzione Contratti – Dott.

Distinti saluti.

Il Direttore

(convalidata digitalmente)



Divisione Operativa

R Roma

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
00197 Roma, V.le Maresciallo Pilsudski, 92

Gestore dei Servizi Energetici
GSE S.p.A.
V.le Maresciallo Pilsudski, 92
00197 ROMA

